



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO |
| <input type="checkbox"/> | | |

SEZIONE 3

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1179/13

UDIENZA DEL

08/01/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

2548

PRONUNCIATA IL:

- 8 GEN. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 8 NOV. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1179/13
spedito il 14/06/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620120007168453000 IRPEF-ALTRO 2009
SANZ/INT.
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO 150 74123 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:

ROCCAFORTE DR.SSA FARIBA
VIA SOLITO 69 74121 TARANTO TA

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto e contro Equitalia Sud Spa Taranto avverso il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. 10620120007168453 e con il quale per l'anno di imposta 2009 viene richiesta IRPEF oltre accessori a seguito della liquidazione eseguita ai sensi dell'art.36/bis-DPR 600/73 ed art.54/bis-DPR 633/72.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta esponendo le seguenti ragioni:

- illegittima adozione del controllo automatizzato in quanto viene recuperato immotivatamente un credito di imposta ritenuto indebito;
- pretesa inesistente per la piena legittimità del credito di imposta dell'anno 2008 (composto da un credito di imposta dell'anno 2007 e mai contestato e da un credito di imposta per l'anno 2008 disconosciuto per la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno);
- omessa sottoscrizione del ruolo;
- assenza di motivazione e carenza di prova;
- omessa sottoscrizione della cartella di pagamento;
- violazione dell'art. 26-DPR 602/73 per la notifica della cartella ed inesistenza della stessa;
- illegittimità delle sanzioni.

Per ognuno dei punti indicati il ricorrente espone ampiamente le ragioni di contestazione per l'operato dell'Agenzia e lo stesso conclude chiedendo l'annullamento del ruolo e la condanna dell'A.F. al pagamento delle spese del giudizio.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita nel giudizio e, quanto alle contestazioni di sua competenza, afferma la legittimità del proprio operato chiedendo la conferma dei propri atti ed il rispetto del ricorso.

E' costituita in giudizio Equitalia Sud SPA Taranto che nel proprio atto e limitatamente alle contestazioni riferite al proprio operato, affermando di aver agito in pieno rispetto delle norme, chiede il rigetto del ricorso e la refusione in proprio favore delle spese di lite.

Sentiti i difensori delle parti in causa come da verbale di udienza, la Commissione trattiene la causa per la decisione.

ESAMINATI gli atti e le norme di riferimento la Commissione ritiene di dover condividere le ragioni riportate dal ricorrente.

Illegittima adozione del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36/bis-DPR 600/73 ed art. 54/bis-DPR 633/72


Dal controllo automatizzato eseguito per l'annualità 2009 è scaturito un debito di imposta ma' per mancato riconoscimento in favore del contribuente di un credito riferito all'anno 2008 e per mancata conferma di altro credito riferito all'anno 2007.

Nell'attività di controllo e liquidazione svolta dalle Agenzia delle Entrate, la stessa ha violato numerose norme.

Anzitutto deve evidenziare la Commissione che è imposto dalla legge che la liquidazione ex art.36 bis può avvenire soltanto per correggere errori commessi dal contribuente nella dichiarazione, intendendo per errori, eventuali errori materiali relativi ad operazioni aritmetiche rilevabili ictu oculi negli elementi dichiarati.

Seguendo tali dettami con la liquidazione ex 36 bis non è possibile intervenire nel merito della determinazione di ogni singola operazione dichiarata e non è possibile contestare la spettanza (o meno) di crediti di imposta indicati nella dichiarazione se riferiti ad annualità diverse da quelle riguardanti l'anno in esame.

Tali orientamenti sono stati sempre confermati da sentenze della Corte di Cassazione negli anni trascorsi ed in periodi recentissimi e le stesse anno altresì precisato che per il caso di contestazioni sulla spettanza o meno di crediti di imposta riferiti ad annualità precedenti a quelle della liquidazione,



Rgn 117/113 1.2.000 [redacted]

devono essere emessi avvisi di accertamento motivati e nel termine di legge previsto per le annualità riguardanti i crediti che l'A.F. intende contestare.

L'operato dell'Agenzia non si è conformato a tali insegnamenti condivisi da questa Commissione ed il ruolo emesso risultando scaturito da operato illegittimo non può essere confermato.

Pretesa inesistente

E' stato dimostrato agli atti di questo procedimento che il credito imposta dell'anno 2008 era composto da un credito di imposta nato nell'anno 2007 per il quale l'Agenzia aveva prestato tacita acquiescenza perché per esso non aveva mai contestato alcunché, ed anche da un credito di imposta scaturito per l'anno 2008 ma disconosciuto causa la mancata puntuale presentazione per tale anno della dichiarazione dei redditi.

Quanto al naturale riconoscimento del credito di imposta dell'anno 2007, la Commissione ritiene che qualora l'Agenzia avesse voluto contestarlo, avrebbe dovuto agire con la notifica di un atto accertativo motivato nei termini riferibili alla stessa annualità di imposta, ma non avendovi provveduto l'Agenzia dimostra di aver prestato totale acquiescenza al riconoscimento di tale credito.

In relazione all'anno di imposta 2008 deve osservare la Commissione che, stante quanto riferito nel presente gravame, il ricorrente ancorché tardivamente, ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno de quo ed ha esposto in essa il credito di imposta vantato.

Non ci sono dunque i presupposti per il disconoscimento del credito secondo le ragioni riportate dall'Agenzia e qualora la stessa avesse dovuto contestare tale spettanza poteva farlo sia in relazione allo stesso diritto alla spettanza e sia per la verifica dell'esistenza della stessa e sia anche per la quantificazione esatta della medesima, ma emettendo un avviso di accertamento motivato nei termini riferiti allo specifico anno di imposta (il 2008).

Allo stato degli atti e dell'attività eseguita dall'Agenzia non vi sono elementi, prove o avvenimenti che possano confermare la legittimità dell'operatività dell'Ente creditore e la pretesa quindi risulta inesistente.

Omessa sottoscrizione del ruolo

Nella parte della cartella di pagamento riguardante gli elementi del ruolo è riportato "il responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo è [redacted]" ma tale semplice riporto costituisce chiara e precisa violazione dell'obbligo a carico dell'A.F di sottoscrivere il ruolo come previsto dall'art. 12-DPR 602/73.

La norma citata prevede con chiarezza che il ruolo debba essere sottoscritto anche mediante firma elettronica dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, ma nel caso di specie non vi è indicazione di alcuno elemento dal quale rilevare che la firma sia stata apposta con modalità elettroniche e tale mancanza priva il ruolo sia della sua efficacia che della sua esecutività.

Ritiene la Commissione di non poter condividere l'assunto dell'Agenzia espresso nelle proprie controdeduzioni nelle quali riferisce "che solo quando il ruolo è sottoscritto diviene esecutivo e ciò avviene con procedimento interno fra l'Ente creditore ed il suo concessionario per la riscossione".

E' evidente osserva la Commissione, che trattasi di procedimento interno, ma poiché la norma prevede che nella cartella di pagamento il ruolo deve essere sottoscritto, per la validità di tale sottoscrizione eventualmente eseguita nel rapporto interno tra le due amministrazioni, è indispensabile che vengano riportati almeno gli elementi chiari e certi riferibili alla intervenuta sottoscrizione.

Omessa sottoscrizione della cartella di pagamento

Sul punto Equitalia ha riferito non esservi alcuna necessità della sottoscrizione della cartella perché da essa deve potersi agevolmente rilevare solo la riconoscibilità dell'Ente che ha emesso la stessa.

Premesso che la riconoscibilità dell'Ente che ha emesso la cartella di pagamento è scontata per il fatto che la stessa può essere emessa solo dal concessionario per la riscossione, osserva la Commissione che

[Handwritten signature]

per qualsiasi tipo di atto amministrativo o esattivo, la sottoscrizione è elemento essenziale e sostanziale dello stesso perché tale sottoscrizione convalida la cartella sotto tutti i profili ad essa appartenenti (le indicazioni dell'Ente creditore, dei tributi sanzioni ed interessi e dei singoli importi richiesti, per l'annualità di riferimento, degli elementi del ruolo, della motivazione, ecc., ecc.) e per tutti gli elementi in essa riportata, il sottoscrittore assume tutte le responsabilità relative dirette e indirette.

Anche in altro senso la sottoscrizione della cartella è elemento indispensabile per la sua validità complessiva. La cartella infatti è atto equivalente all'atto di precetto e non può concepirsi che un atto di tale importanza sia per il creditore sia per il debitore e sia per il terzo concessionario, possa ritenersi valido in assenza di una chiara sottoscrizione.

Così come formata, senza sottoscrizione, la Commissione ritiene che la cartella di pagamento sia priva di ogni effetto giuridico e deve essere pertanto posta nel nulla.

Assenza di motivazione e prova

L'Ente impositore nella cartella di pagamento non ha dato prova della legittimità e validità del proprio credito ritenendo esaurito il suo compito con la semplice citazione dell'art. 36 bis.

La L. 241/90 e la L. 212/2000 sono impositive per la P.A. in riguardo alla esposizione in essi di chiara, semplice e precisa motivazione e tale obbligo è ritenuto importante e essenziale per il fatto che il destinatario della richiesta fiscale deve poter comprendere le ragioni della richiesta stessa con facilità.

Nel caso de quo ambedue le norme citate sono state violate e l'atto dunque non potendo essere convalidato deve essere sanzionato secondo la previsione delle stesse norme indicate.

Per tutto quanto riportato la Commissione ritiene di dover confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnata;

===liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio in euro milleseicento oltre IVA e Cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse per il 50% a carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e per il 50% a carico Equitalia Sud Spa di Taranto e dispone che le stesse siano pagate in favore del difensore costituito perché dichiaratosene anticipatario.

Deciso il giorno 8/1/2014

Il Giudice Relatore
(Saverio Sargano)

Il Presidente
(Riccardo Occhinegro)